

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4117

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEMMI, ANDREOLI, BOSCO BRUNO, BROCCA, CARELLI, CORSI, D'AIMMO, DRAGO, FALCIER, GALLI, GRIPPO, LEONE, MANFREDI, MASTELLA, MELELEO, MENSORIO, MONGIELLO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PORTATADINO, SORICE, STEGAGNINI, TEDESCHI, URSO, VECCHIARELLI, VINCENZI**

*Presentata il 29 ottobre 1986*

### Norme sullo stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiano l'onore di sottoporre alla vostra attenzione ha lo scopo di adeguare lo stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti a quello dei magistrati del Consiglio di Stato, quale risulta dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa.

La Corte dei conti è rimasta, infatti, la sola magistratura per la quale non si è disposta con legge una revisione delle norme, ormai obsolete, sullo stato giuridico. Ciò pospone questo prezioso corpo di magistrati, custodi delle finanze pubbliche, a quello dei magistrati del Consiglio di Stato al quale tradizionalmente è

equiparato, insieme alla Corte suprema di Cassazione, e ricompreso fra le magistrature cosiddette superiori.

Il ritardo con il quale si affronta il problema dello stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti (ritardo che pesa ormai da anni sul reclutamento degli stessi) discende dalla circostanza che la riforma in questa materia è stata sempre tenuta legata a quella del controllo e della giurisdizione contabile.

La riforma delle attribuzioni della Corte dei conti è, peraltro, materia complessa, dalle evidenti implicazioni di politica istituzionale. Questo ha rallentato fino ad oggi il dibattito sulla riforma nei partiti ed in Parlamento.

Abbiamo pensato, pertanto, di anticipare poche norme sullo stato giuridico dei magistrati. Norme non controverse perché già presenti nell'ordinamento.

Lo scopo è quello di fare giustizia nei confronti di questi fedeli e preziosi servitori dello Stato stemperando nel contempo il dibattito sulla riforma delle funzioni dell'istituto dal veleno dei problemi di *status*.

Si è, così, prevista l'unificazione delle qualifiche di consigliere o vice procuratore generale con quelle di primo referendario o sostituto procuratore generale già oggi rese cumulative.

Il cumulo delle funzioni che deriva dal cumulo delle qualifiche rende necessario, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, di sostituire con l'espressione « magistrato della Corte dei conti » quelle di primo referendario e referendario presenti nella normativa attuale.

Nel contempo l'abolizione delle qualifiche di primo referendario e referendario si è pensato che esigano, nell'interesse degli stessi magistrati della Corte, una modifica delle prove di esame. Le prove scritte così diventano cinque (come avviene al Consiglio di Stato) con l'aggiunta del diritto tributario e della scienza delle finanze che già compaiono fra le prove orali.

Si è, altresì, prevista l'estensione nei confronti della magistratura della Corte

delle disposizioni che attengono alle garanzie, alle incompatibilità ed al trattamento economico dei componenti della magistratura del Consiglio di Stato.

L'onere è irrilevante. Lo si è, infatti, quantificato per eccesso in 450 milioni. Ciò deriva dal fatto che attualmente la carriera a ruolo aperto, particolarmente lenta (12 anni per divenire consigliere, contro gli otto dei magistrati dei TAR, quattro per quelli in servizio all'entrata in vigore della legge n. 186 del 1982), consente l'acquisizione di numerose classi di stipendio.

Questo rende probabile, come dicevamo, un onere inferiore a quello, cautelativamente quantificato in 450 milioni, indicato all'articolo 4.

Conclusivamente si ritiene che in favore di una rapida approvazione della proposta di legge militino considerazioni di giustizia non facilmente eludibili non essendo nell'interesse del Parlamento e dei cittadini tutti mantenere la magistratura della Corte dei conti nelle attuali condizioni di inferiorità, dal punto di vista dello stato giuridico, nei confronti di magistrature tradizionalmente equordinate (come il Consiglio di Stato) ed addirittura nei confronti del giudice amministrativo di primo grado (il TAR) che non gode della stessa collocazione costituzionale della magistratura di controllo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I magistrati della Corte dei conti si distinguono in:

- a) presidente della Corte dei conti;
- b) presidenti di sezione della Corte dei conti;
- c) procuratore generale della Corte dei conti;
- d) consiglieri o vice procuratori generali della Corte dei conti.

2. Nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle altre leggi in cui sono indicate le qualifiche di primo referendario e referendario, le stesse sono sostituite dalla espressione « magistrato della Corte dei conti ».

## ART. 2.

1. Le prove scritte nei concorsi per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, di cui all'articolo 44, secondo comma, del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cinque. È aggiunta una prova scritta di diritto tributario e scienza delle finanze.

## ART. 3.

1. Si applicano ai magistrati della Corte dei conti le disposizioni contenute negli articoli da 24 a 30 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1986, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dell'accantonamento previsto nel fondo globale per la riforma della Corte dei conti.